

**COMUNE DI
SANTA MARIA DELLA VERSA**
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11.11.2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per i bambini, in quanto luoghi di aggregazione aventi importanti funzioni ludico - ricreative.
2. Scopo principale del Regolamento è quello di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi giochi comunali, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco ed il decoro delle pertinenti aree.

TITOLO II - AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

1. Il presente Regolamento trova applicazione con riguardo ai parchi giochi in esercizio sull'intero territorio del Comune di Santa Maria della Versa.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso delle strutture

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere un comportamento moralmente corretto, consono all'ambiente, improntato al rispetto dei giovani utenti, dell'arredo verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a dodici anni o comunque non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato.
3. Il libero uso dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio e l'assunzione di comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi). È esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
4. L'orario di apertura dei parchi giochi viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Art. 4 Divieti

1. All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:
 - a) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - b) alle biciclette, monopattini o altri velocipedi, salvo che siano condotte a mano per l'alloggiamento negli appositi spazi;
 - c) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
2. All'interno dei parchi giochi è altresì vietato:
 - a) Fumare e bere bevande alcoliche;
 - b) creare punti di bivacco;
 - c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - d) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - e) campeggiare e/o pernottare;
 - f) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
 - g) giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
 - h) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici di utilizzare il parco quale punto di ritrovo, arrecando disturbo ai bambini e/o provocando schiamazzi;
 - i) soddisfare bisogni.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 Manutenzione parchi giochi

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture e attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, che provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il caso in cui la manutenzione sia affidata ad associazioni o a singoli volontari.

Art. 6 Vigilanza e osservanza del Regolamento

1. La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. L'Amministrazione provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente Regolamento.
3. Con ordinanza comunale potranno essere emanate, ove occorra, particolari disposizioni applicative e di dettaglio per garantire la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi.

Art. 7 Uso eccezionale dei parchi giochi

1. La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente Regolamento e che non siano in contrasto le finalità del medesimo.

Art. 8 Sanzioni

1. Salva diversa disposizione di Legge, per ogni violazione del presente Regolamento Comunale e/o di ognuna delle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, viene applicata una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, in conformità al disposto dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e s.m.i.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, nel caso di immediata eseguibilità della deliberazione o, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.